



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# I versamenti dei soci: tra finanziamenti e conferimenti di patrimonio

Novembre 2017

Commissione Diritto Societario  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova  
Consigliere delegato Stefano Lunardi



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI GENOVA**

**COMMISSIONE DI STUDIO SUL DIRITTO SOCIETARIO**

***I versamenti dei soci: tra finanziamenti  
e conferimenti di patrimonio\****

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I versamenti aventi natura di finanziamento –  
3. I versamenti aventi natura di conferimenti di patrimonio – 4. I versamenti  
in conto aumento di capitale e in conto futuro aumento di capitale

**1. *Introduzione***

Ricorre abitualmente – nella pratica societaria, e in particolare delle società di capitali – l’espressione “versamenti dei soci”, o più correntemente “versamenti soci”, a favore della loro società; ma il significato di questa espressione non è sempre chiaro e di agevole comprensione.

Di per sé, il sostantivo “versamento” è indice di un rapporto finanziario, cioè di un passaggio di denaro da un soggetto (il socio) a un altro soggetto (la società). Esso non è però significativo del motivo per il quale venga effettuato, ossia non rivela la natura sostanziale – soprattutto dal punto di vista patrimoniale – dell’erogazione pecuniaria che vi è sottesa. E ciò non agevola la chiarezza della

---

\* Documento elaborato dal Prof. Dott. Lorenzo De Angelis ed approvato dalla Sottocommissione sulla materia di *Corporate Governance* composta dal medesimo, dal Dott. Vincenzo Campo Antico, dal Dott. Andrea Canonici e dal Rag. Francesco Casagrande.

rilevazione contabile dell'operazione che a tale erogazione ha dato luogo né per la società che la riceve né per i soci che la eseguono, i quali possono a loro volta essere soggetti vincolati alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio.

Le erogazioni di cui trattasi possono trovare il loro fondamento in un intento di finanziamento – quindi di prestito – di uno o più soci nell'interesse della società alla quale partecipano oppure in un intento di rafforzare in maniera permanente, *i.e.* definitiva, la struttura patrimoniale, oltreché finanziaria, della società stessa, senza procedere ad un aumento del capitale sociale.

## **2. I versamenti aventi natura di finanziamento**

I finanziamenti che la società ha ricevuto dai propri soci a titolo di prestito e che dovrà restituire, in un periodo di tempo più o meno lungo, ai soci che li abbiano concessi devono figurare esposti in bilancio fra le passività (“*Debiti*”)<sup>1</sup>.

Non è importante, ai fini della qualificazione delle erogazioni di cui trattasi alla stregua di finanziamenti, che esista una convenzione di interessi, potendo essere tali finanziamenti fruttiferi, al tasso che le parti abbiano pattiziamente inteso applicare – ivi compreso il tasso zero – e perfino infruttiferi, purché l'infruttuosità risulti chiaramente espressa dalla volontà delle parti<sup>2</sup>; diversamente sussiste per essi una presunzione di interesse, almeno al tasso legale, enunciata sia dall'art. 1815, comma 1, c.c. (“*Salvo diversa volontà delle parti ...*”) sia dall'art. 46 t.u.i.r. Quel che è importante è che l'eventuale infruttuosità, o l'applicazione di un tasso d'interesse convenzionale inferiore a quello corrente di mercato, sia individuabile sulla base di accordi scritti avnti

<sup>1</sup> O.I.C., *Principio contabile n. 28, Patrimonio netto*, approvato il 22 dicembre 2016, § 22, in *Principi contabili OIC* commentati da FORNACIARI, Milano, 2017, 157 ss. e 1085 ss., spec. 1091; e O.I.C., *Principio contabile n. 19, Debiti*, pure approvato il 22 dicembre 2016, § 26, ivi, 98 ss. e 839 ss., spec. 845 s.

<sup>2</sup> L'infruttuosità dei prestiti è ammessa sia nel diritto sostanziale (artt. 1282, 1815 e 1816 c.c.) sia nel diritto tributario, purché provata per iscritto (art. 45, comma 2, t.u.i.r.): così fin dalla circolare Min. Finanze, Dir. gen. ii.dd., 21 aprile 1993, n. 7, punto 3.1, lett. A), n. 2, anche con riguardo ai finanziamenti a tasso zero, sulla quale v. GIUNTA, *Legittimi per società ed enti i finanziamenti senza interessi*, in *Il Sole - 24 Ore*, 28 luglio 1993, 13; *cui adde* Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 17 marzo 1997, n. 55, in *Il fisco*, n. 15/1997, 4310; Trib. Milano, 29 settembre 2005, in *Società*, 2006, 1133.

data certa o di un'indagine da compiersi sul modo in cui concretamente si è svolto il rapporto, sulle finalità pratiche perseguite dalle parti (soci e società), sugli interessi applicati e sulla reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto stesso si è instaurato, con l'ausilio delle regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge<sup>3</sup>.

L'elemento che vale a qualificare le erogazioni dei soci a favore della società partecipata come finanziamenti è dunque quello dell'individuabilità del diritto dei soci alla restituzione di tali erogazioni, con o senza la previsione del decorso di interessi, legali o convenzionali. E ciò a prescindere dalla postergazione del rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali, un tempo ammissibile su base meramente pattizia ed ormai contemplata con efficacia generale dalla norma dell'art. 2467 c.c. nel testo attualmente vigente – riformulato *ex novo* dal d.lgs. n. 6/2003, con cui è stata attuata la riforma del diritto societario – relativamente alle s.r.l., ma pacificamente applicabile anche alle altre società di capitali<sup>4</sup>, e da quella dell'art. 2497-*quinquies* sull'analogia postergazione del rimborso dei

---

<sup>3</sup> Così Cass., 21 maggio 2002, n. 7427, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce "Società", n. 603. Analogamente App. Milano, 31 gennaio 2003, in *Giur. comm.*, 2003, II, 612, con nota di SPIOTTA, *Comproprietà di azioni, invalidità di delibere assembleari, perdita del capitale, finanziamento e diritti dei soci*; e in *Giur. it.*, 2003, 1179, con nota dello stesso Autore, *Questioni in tema di validità e invalidità di delibere assembleari, perdita del capitale, giudicato, finanziamenti e diritti dei soci*; Cass., 11 giugno 2004, n. 11081, in *Società*, 2004, 1235; e App. Torino, 7 luglio 2005, *ivi*, 2005, 1534, con commento di DISTEFANO, *Natura dei versamenti del socio di società di persone*; Trib. Roma, 1° giugno 2016, *ivi*, 2017, 41, con commenti di PECORARO, *Sulla responsabilità per l'indebito rimborso dei finanziamenti dei soci*, e di BONAVERA, *Responsabilità dell'amministratore e del socio di s.r.l. per il rimborso dei finanziamenti dei soci*.

<sup>4</sup> La giurisprudenza vieppiù consolidata afferma che la norma dell'art. 2467 in tema di postergazione legale del rimborso dei finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali, seppur calata dal legislatore della riforma societaria del 2003 nella disciplina delle s.r.l., è applicabile anche alle s.p.a.: cfr., *inter alia*, Trib. Venezia, decr. 3 marzo 2011, e Trib. Venezia, decr. 21 aprile 2011, entrambi in *Fallimento*, 2011, 1349 e 1351, con commento di ABRIANI, *Finanziamenti "anomali" e postergazione: sui presupposti di applicazione dell'art. 2467*; Trib. Treviso, 19 gennaio 2015, nel sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) (anche con riferimento alle peculiari problematiche che la postergazione legale pone nelle società cooperative, nelle quali i prestiti dei soci cooperatori non possono ritenersi completamente assimilabili ai finanziamenti dei soci delle società ordinarie di cui è menzione nell'art. 2467 c.c.); Cass., 7 luglio 2015, n. 14056, in *Riv. dir. comm.*, 2016, II, 507, con nota di BONACCORSI DI PATTI, *Sull'applicazione analogica dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni a base ristretta*; e in *Società*, 2016, 543, con commento di BEI e BIGGINI, *Postergazione dei crediti e società per azioni: un passo avanti*. Con riferimento al caso di postergazione convenzionale dei finanziamenti dei soci, la S.C. ha enunciato «il principio di diritto secondo il quale costituiscono apporti al patrimonio sociale, e debbono perciò essere iscritti in bilancio tra le riserve, i versamenti effettuati dai soci di una società a responsabilità limitata in favore della medesima società, se sia stato previsto che il rimborso può aver luogo solo dopo il soddisfacimento dei creditori sociali, attingendo all'eventuale residuo attivo della liquidazione del patrimonio dell'ente, benché con preferenza rispetto al rimborso di altri analoghi versamenti operati da altri soci» (Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, in *Società*, 2012, 941, con commento di GUIZZI, *Riflessioni intorno all'oggetto del giudizio di impugnazione del bilancio*).

finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali da chi sulle stesse eserciti l'attività di direzione e coordinamento. In ogni caso, i menzionati finanziamenti costituiscono per la società debiti e come tali vanno iscritti nel passivo dello stato patrimoniale<sup>5</sup>; mentre per i soci eroganti questi rappresentano crediti di identico ammontare.

### 3. I versamenti aventi natura di conferimenti di patrimonio

Invece i contributi erogati dai soci alla loro società, comunque denominati (contributi in conto capitale, a fondo perduto o a copertura perdite), in dipendenza tanto di versamenti di somme di denaro quanto di rinunzie a crediti, di natura sia finanziaria che commerciale<sup>6</sup>, devono venire esposti

---

<sup>5</sup> All'iscrizione fra i debiti di un'erogazione che una società abbia ricevuto dai propri soci è stata attribuita dal Trib. Roma, 21 maggio 2001, in *Giur. comm.*, 2003, II, 690, con nota di TANTINI, "Migrazione" dei versamenti spontanei dei soci dal passivo (debiti) al patrimonio netto (riserve) nel bilancio d'esercizio, natura giuridica di ricognizione di debito. Si noti che devono risultare allocati al passivo, fra i debiti, anche i prestiti subordinati – da chiunque ricevuti, soci o terzi che siano – il cui rimborso può avvenire solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori, o comunque allorché la società abbia capienza patrimoniale per soddisfare normalmente gli altri creditori, per quanto esigua possa essere la probabilità del loro effettivo pagamento: v. Trib. Monza, 6 luglio 2001, in *Giur. mer.*, 2002, 996. Cfr. altresì MAUGERI, *Dalla struttura alla funzione della disciplina sul finanziamento soci*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 133 ss. Trib. Milano, 4 luglio 2013, in *Società*, 2014, 290, con commento di BURIGO, *Postergazione del credito del socio garante*, ha inoltre deciso che la disciplina in tema di postergazione nel rimborso dei finanziamenti dei soci a favore di una s.r.l. deve applicarsi anche ai pagamenti che un socio abbia compiuto, in qualità di garante, a favore di un creditore sociale, surrogandosi a questo nel credito verso la società; cfr. altresì Trib. Roma, 1° giugno 2016, cit., con i commenti di PECORARO e di BONAVERA, *loc. cit.*

L'omessa iscrizione in bilancio del credito di un socio verso la società non impedisce al medesimo di far valere il diritto al credito non iscritto; tuttavia, ove questo non impugni la delibera di approvazione del bilancio infedele, non potrà eccepire la compensazione fra tale credito e un debito che egli abbia verso la società stessa: Trib. Padova, 14 marzo 2003, in *Riv. dott. comm.*, 2005, 308.

<sup>6</sup> TRONCI, *Le riserve "targate" tra diritto e ragioneria*, in *Riv. soc.*, 2012, 1124 ss.; GIORDANO, *La qualificazione dei finanziamenti dei soci nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2012, I, 672 ss.; LEOCATA, *Sulla natura giuridica dei versamenti dei soci*, in *Contratto e impresa*, 2012, 1272 ss.; OLIVIERI, *Investimento e finanziamento dei soci nelle società di capitali*, Torino, 2008; DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nel bilancio d'esercizio*, Milano, 2007, 137 ss., ove ulteriori riferimenti; BALP, *I finanziamenti dei soci "sostitutivi" del capitale di rischio: ricostruzione della fattispecie e questioni interpretative*, in *Riv. soc.*, 2007, 344 ss.; TOMBARI, "Apporti spontanei" e "prestiti" dei soci nelle società di capitali, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società* diretto da Abbadessa e Portale, 1, Torino, 2006, 551 ss.; SANTESSO-SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio di esercizio*, Milano, 2006, 540; MAUGERI, *Finanziamenti "anomali" dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali*, Milano, 2005; RUBINO DE RITIS, *Gli apporti "spontanei" in società di capitali*, Torino, 2001; STRAMBI, *Il patrimonio netto*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di Bianchi, Milano, 2001, 390 ss.; PARRELLA, *Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali*, Milano, 2000; CENNI, *I "versamenti" fuori capitale dei soci e la tutela dei creditori sociali*, in *Contratto e impresa*, 1995, 1110 ss.; IRRERA, *I "prestiti" dei soci alla società*, Padova, 1992; ANGIELLO, *Dei versamenti a fondo perduto, in conto capitale e in conto futuro aumento di capitale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 1393 ss.; in giurisprudenza v. Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in *Società*, 2009, 453, con commento di LEONE, *Contributi in conto capitale: generalità della fattispecie e invalidità della delibera di restituzione ai soci*, ove un'ampia ricognizione sulla natura e sui caratteri di tali contributi; Trib. Milano, 29 settembre 2005, *ivi*, 2006, con commento di FICO, *Natura dei versamenti effettuati*

nel patrimonio netto tra le “*Altre riserve*” non prevedendo lo schema di stato patrimoniale una voce *ad hoc*. L’importante è che si tratti di risorse che restino acquisite al patrimonio sociale, divenendo mezzi propri della società, e che appartengano quindi idealmente alla collettività dei soci, anche se l’erogazione sia stata effettuata soltanto da alcuni soci e non da tutti oppure da questi in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione<sup>7</sup>. Non deve, cioè, trattarsi di prestiti accordati dai soci alla società – seppure infruttiferi d’interessi o postergati nel rimborso, normativamente (*ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.*) o convenzionalmente,

---

dalla controllante nelle controllate; Cass., 13 giugno 2005, n. 13168, *ivi*, 2006, 596, con commento di FINARDI, *Rimborsabilità delle erogazioni dei soci tra mutuo e capitale di rischio*; App. Brescia, 4 aprile 2005, *ivi*, 2006, 1243, con commento di BALZARINI, *Contributi in conto capitale e rappresentazione in bilancio*; Cass., 21 maggio 2002, n. 7427, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce “Società”, n. 603; Cass., 6 luglio 2001, n. 9209, in *Società*, 2002, 35, con commento di VERDIRAME, *Versamenti e prestiti dei soci alla società*; Trib. Milano, 28 giugno 2001, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, 723, con nota di GINEVRA, *Sulla qualificazione dei “finanziamenti” dei soci alla società partecipata*; Trib. Verona, 15 maggio 1998, in *Società*, 1998, 1195, con commento di TERENCE, *Problemi di qualificazione e restituzione dei versamenti del socio alla società*; App. L’Aquila, decr. 7 marzo 1995, in *Riv. dir. comm.*, 1996, II, 53, con nota di AVAGLIANO, *Sui versamenti in conto capitale tra conferimenti e prestiti*; Cass., 3 dicembre 1980, n. 6315, in *Giur. comm.*, 1982, II, 895, con nota di FERRO LUZZI, *I “versamenti in conto capitale”*; CHIOMENTI, *I versamenti a fondo perduto*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, II, 111 ss., a commento di Trib. Frosinone, decr. 8 marzo 1974; ID., *Ancora sugli apporti al capitale di rischio effettuati dai soci in forma diversa dal conferimento*, *ivi*, 1981, II, 239 ss., a commento di Cass., 3 dicembre 1980, n. 6315. Cfr. altresì O.I.C., *Principio contabile n. 28*, cit., §§ 21-24, in *Principi contabili OIC*, loc. cit.

<sup>7</sup> RUBINO DE RITIS, *op. cit.*, 51 ss. e 169 ss.; PARRELLA, *op. cit.*, 152 ss.; NIUTTA, *Il finanziamento intragruppo*, Milano, 2000, 147 ss. e 206 ss.; DE ANGELIS, *op. cit.*, 163 s. Per l’esempio di un versamento non proporzionale dei soci (nella specie, effettuato dal solo socio di maggioranza) destinato alla copertura di un aumento del capitale sociale v. Cass., 14 aprile 2006, n. 8876, in *Società*, 2007, 159, con commento di AMBROSINI, *Sottoscrizione integrale “anticipata” dell’aumento del capitale sociale tramite conferimenti “atipici” del socio*. Erronea deve pertanto ritenersi la pronuncia di Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, cit., con commento di LEONE, *loc. cit.*, nel punto in cui asserisce che l’eventuale restituzione ai soci dei suddetti contributi in conto capitale deve avvenire, nel rispetto delle condizioni a cui tale restituzione è subordinata, in misura corrispondente a quanto da ognuno versato. Questi contributi, una volta incamerati a tale titolo dalla società, assumono appunto il carattere di riserva – evidentemente di capitale – facente parte del patrimonio sociale, e che quindi appartiene a tutti i soci *pro quota* e non soltanto a coloro i quali hanno erogato i contributi medesimi, e in quanto tali sono legittimamente impiegabili sia per la copertura di perdite (così App. Genova, 30 novembre 2005, in *Società*, 2007, 1487, con commento di BERTACCHINI, *I versamenti soci in conto capitale coprono “definitivamente” le perdite*) sia per l’aumento gratuito del capitale, poiché questi impieghi sono compiuti nell’interesse dell’intera compagine sociale.

Peraltro l’utilizzo della riserva in questione per la restituzione ai soci in forma di dividendi è subordinata, secondo una corrente di pensiero, all’osservanza delle modalità previste a garanzia dei creditori sociali dall’art. 2445 c.c., analogamente alla riduzione volontaria del capitale sociale: cfr. CASTELLANO M., *Riserve e organizzazione patrimoniale nella società per azioni*, Milano, 2000, 309; GALGANO, *La società per azioni*, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* da lui diretto, VII, Padova, 1988, 370 (il quale ha sostenuto che, non sussistendo alcun obbligo di restituzione di tali versamenti a carico della società, i soci eroganti potrebbero rientrare in possesso solo dopo lo scioglimento della stessa, e comunque nel limite del patrimonio residuo di liquidazione, a meno che la società non proceda spontaneamente alla loro refusione – *rectius*, ripartizione – ai soci anche prima di tale momento sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili, alla cui formazione i versamenti in questione abbiano concorso, previo esperimento della ricordata procedura prescritta dall’art. 2445); SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio d’esercizio*, in *Giur. sist. civ. e comm.* fondata da Bigiavi, I, Torino 2004, 397, in sintonia con Cass. pen., 15 novembre 1993, n. 11210, in *Cass. pen.*, 1995, 1653; e Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, cit., con commento di LEONE, *loc. cit.*

al soddisfacimento degli altri creditori – giacché in tal caso andrebbero iscritti tra i debiti nei confronti di coloro che li abbiano versati<sup>8</sup>.

L'O.I.C., nel riferito *Principio contabile n. 28*, cit., al § 29, stabilisce in via generale che “le operazioni ... effettuate tra la società e i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci ... hanno natura patrimoniale e quindi i loro effetti sono rilevanti direttamente a patrimonio netto”<sup>9</sup>. Se ciò è indiscutibile per quanto concerne i contributi in conto capitale – che secondo alcuni studiosi integrano dei conferimenti di patrimonio e secondo altri degli apporti spontanei di patrimonio o para-conferimenti – i quali devono appunto ricevere allocazione nel patrimonio netto della società che ne è beneficiaria, fra le “*Altre riserve*”, non altrettanto deve dirsi per quanto concerne i contributi a fondo perduto e specialmente quelli a copertura perdite, che non può *a priori* escludersi, in alternativa, vengano iscritti fra le componenti positive del conto economico senza trovare diretta contropartita in una posta del patrimonio netto.

Un semplice esempio varrà a chiarire questo concetto: se nel corso di un determinato esercizio si prevede che il risultato della gestione sarà negativo, i soci – o, quanto meno, i soci di riferimento o comunque alcuni tra essi – potranno decidere di erogare alla società dei contributi a fondo perduto (mediante, come detto, versamenti in denaro o apporti di beni o rinunzie a crediti)<sup>10</sup> in virtù dei quali riequilibrarne il risultato economico.

---

<sup>8</sup> Cfr. Cass., 31 marzo 2006, n. 7692, in *Foro it.*, 2007, I, 3217, con nota di GIORGIANTONIO; Cass., 25 maggio 2005, n. 23771, in *Società*, 2005, 1245; App. Milano, 31 gennaio 2003, in *Giur. comm.*, 2003, II, 612, con nota di SPIOTTA, *Comproprietà di azioni, invalidità di delibere assembleari, perdita del capitale, finanziamento e diritti dei soci*; e in *Giur. it.*, 2003, 1179, con nota della stessa Autrice, *Questioni varie in tema di validità e invalidità di delibere assembleari, perdita del capitale, giudicato, finanziamenti e diritti dei soci*; Trib. Milano, 6 marzo 2014, nel sito [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it); Trib. Milano, 15 gennaio 2014, in *Società*, 2014, 619 s.; Trib. Milano, 2 luglio 2013, in *Vita not.*, 2013, 1283; App. Roma, 15 luglio 2002, in *Società*, 2003, 199, con commento di SOTTORIVA, *Rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nel bilancio*; Trib. Napoli, 10 novembre 1997, in *Società*, 1998, 791, con commento di BALZARINI, *Autonomia dei principi di chiarezza, verità e correttezza nel bilancio*.

<sup>9</sup> In *Principi contabili OIC*, cit., 1091.

<sup>10</sup> Trattamento del tutto analogo a quello dei contributi dei soci a favore della società deve riservarsi alle rinunzie dei medesimi a loro crediti, di qualsiasi natura (finanziaria o commerciale), verso la società stessa. Anche con riguardo a tali rinunzie – che ai sensi del § 36 del *Principio contabile n. 28* dell'O.I.C., cit. *ivi*, 1094, trasformano “il valore contabile del debito della società in una posta del patrimonio netto” – non potrebbe *a priori* considerarsi



In tal modo, dal conto economico dell'esercizio risulterà, da un lato, uno sbilancio negativo del risultato operativo lordo e, dall'altro, un provento di carattere eccezionale, che non risanerà il risultato negativo della gestione caratteristica, ma che porterà a *break-even* il risultato economico complessivo, se esattamente calcolato (oppure ridurrà l'ammontare della perdita complessiva o consentirà addirittura alla società di esporre un utile complessivo)<sup>11</sup>. Ciò a condizione che i contributi di cui trattasi vengano erogati nel medesimo esercizio in cui sia prevista la manifestazione della perdita non da coprire, ma da neutralizzare – e dunque da compensare – con una speciale componente positiva del conto economico. Se invece le erogazioni in parola dovessero venire effettuate nell'esercizio successivo, allora non potrebbero che ricevere allocazione nel patrimonio netto fra le “*Altre riserve*”, così da poter essere portate a copertura delle perdite accertate sulla base di un bilancio regolarmente approvato ovvero, qualora queste dovessero determinare la discesa del capitale sociale al disotto del minimo legale, da poter essere utilizzate per la reintegrazione del medesimo, ed in particolare per il compimento di quelle operazioni sul capitale mirate a ricostituirlo – una volta coperte integralmente le perdite – in misura almeno pari al minimo legale, o comunque nella maggior misura ravvisata congrua per dotare la società di un capitale adeguato all'espletamento della sua attività: operazioni il cui susseguirsi è espresso dai francesi con la suggestiva immagine del “*coup d'accordéon*”, articolato dapprima nella riduzione del capitale e quindi nella sua ricostituzione, o

---

illecita, per il motivo indicato nel testo, l'appostazione al conto economico della società come sopravvenienza attiva di questa.

<sup>11</sup> Tali contributi dei soci – in qualsiasi forma eseguiti, anche cioè mediante rinuncia a crediti – potrebbero così costituire delle sopravvenienze attive non assoggettate peraltro a tassazione ai sensi dell'art. 88, comma 4, t.u.i.r. Per le rinunce a crediti dei soci verso la società cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 22 maggio 2002, n. 152/E, in *Italia Oggi*, 23 maggio 2002, 27, *Credito della partecipante, la rinuncia non è imponibile* (a condizione che tali rinunce non debbano configurarsi come operazioni fiscalmente elusive: v. Agenzia delle Entrate, risoluzione 5 aprile 2001, n. 41/E, in *Il Sole - 24 Ore, Guida normativa*, 21 aprile 2001, 11 ss., con commento di MENEGHETTI, *La rinuncia al credito da parte del socio non è sempre irrilevante per il debitore. Più ampia l'applicabilità delle norme antielusive*). Non sfugge che l'eliminazione della sezione del conto economico un tempo dedicata alle operazioni straordinarie rende ora meno agevole un'immediata percezione del provento di cui trattasi, ma resta pur sempre affidata alla nota integrativa la funzione di fornire ogni utile chiarimento ai lettori del bilancio.

più in generale nel suo aumento. Resta inteso che, per i soci eroganti, specie se tenuti alla redazione del bilancio, la contropartita contabile del contributo destinato a rimanere acquisito al patrimonio netto della società partecipata consiste nell'incremento – per pari importo – del valore della partecipazione; a meno che, in presenza di una perdita durevole di valore della stessa, il suo valore di libro non possa venire, in tutto o in parte, incrementato, nel qual caso la porzione del contributo non suscettibile di aggiungersi al valore della partecipazione deve venire spesata al conto economico<sup>12</sup>.

#### ***4. I versamenti in conto aumento di capitale e in conto futuro aumento di capitale***

Ancora diversa appare invece essere la natura delle erogazioni dei soci in conto aumento di capitale e in conto futuro aumento di capitale<sup>13</sup> e diverso è quindi il trattamento contabile a cui queste devono essere assoggettate. Queste erogazioni, per vero, anche se normalmente si traducono in un sostegno finanziario alla società percipiente, non vengono sempre “abbandonate” dai soci, così da comportare un definitivo incremento del patrimonio sociale (come nel caso dei contributi in conto capitale) – e per

<sup>12</sup> Cfr., per tutti, VILLA, *Gli elementi di struttura: lo stato patrimoniale e il conto economico*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di Palma, Milano, 2016, 99 s.

<sup>13</sup> NEGRI-CLEMENTI e FEDERICI, *Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale*, in *Società*, 2017, 8 ss.; RAGNO, *Versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale e prestiti subordinati effettuati dai soci di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 763 ss.; ANGIELLO, *op. loc. cit.*; DE ANGELIS, *op. cit.*, 164; e, più recentemente, ID., *L'impostazione dei bilanci delle società calcistiche*, in *Contratto e impresa*, 2016, 433 ss., spec. 448 ss.; GINEVRA, *Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a.*, Milano, 2001, spec. 62 ss. e 199 ss.; GIANNELLI A., *Obbligazioni convertibili, convertende e a conversione sintetica*, in *Riv. soc.*, 2016, 689 ss., spec. 703; PORTALE, *Appunti in tema di “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” eseguiti da un solo socio*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1995, I, 93 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Roma, 12 marzo 2015, in *Giur. comm.*, 2016, II, 345, con nota di CATTANI, *versamenti in conto futuro aumento di capitale ed interpretazione della volontà delle parti*, ove ampi riferimenti; Cass., 13 agosto 2008, n. 21563, in *Società*, 2009, 161; Cass., 14 aprile 2006, n. 8876, cit., con commento di AMBROSINI, *loc. cit.*; Cass., 6 luglio 2001, n. 9209, cit., con commento di VERDIRAME, *loc. cit.*; Cass., 14 dicembre 1998, n. 12539, in *Notariato*, 1999, 538, con commento di BUSI, *Problemi di qualificazione dei versamenti del socio alla società*; Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, in *Società*, 1996, 1267, con commento di GENNARI, *Il diritto alla restituzione dei versamenti del socio in conto aumento capitale*; e, fra i giudici di merito, App. Trento, 19 novembre 1999, in *Nuovo dir.*, 2000, 973, con nota di SANTARSIERE, *Versamento in denaro alla società in conto di futuro aumento di capitale*. Per una fattispecie particolare cfr. OLIVIERI, *I versamenti “in conto futuro aumento di capitale” in favore degli istituti di credito di diritto pubblico tra legge speciale e diritto comune societario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, II, 200 ss.

essi un incremento di valore della partecipazione di cui sono titolari – ma talvolta rimangono collegate ai soggetti eroganti, di cui rappresentano, nella sostanza, dei conferimenti anticipati. Se, ad esempio, l’aumento del capitale sociale sia già stato deliberato, ma non abbia ancora iniziato a decorrere il termine per la raccolta delle sottoscrizioni delle azioni o quote di nuova emissione, le somme di denaro all’uopo versate in anticipo alla società hanno pur sempre natura di conferimenti e come tali devono essere allocate nel patrimonio netto; lo stesso dicasi per i versamenti eseguiti in occasione di un aumento di capitale “scindibile”<sup>14</sup>, cioè destinato ad essere mantenuto fermo qualunque risulti esserne l’ammontare definitivamente sottoscritto, anche se inferiore al limite massimo fino al quale era stato deliberato. Se, per contro, l’aumento non sia ancora stato deliberato – e sia quindi futuro – oppure sia “inscindibile”, le erogazioni fatte alla società non possono imputarsi *ipso facto* al patrimonio netto, bensì devono iscriversi fra i debiti della società verso coloro che le abbiano eseguite (creditori) poiché se l’aumento di capitale non venisse più deliberato, quanto meno entro un termine ragionevolmente prossimo, oppure non potesse venire attuato a causa della sua mancata integrale sottoscrizione, questi soggetti avrebbero diritto di richiederne alla società stessa la restituzione<sup>15</sup>.

Tali erogazioni possono conseguentemente affluire al patrimonio netto della società percipiente solo una volta che abbiano ricevuto, ad ogni giuridico effetto, una irreversibile imputazione al capitale sociale: ma non, in tal caso, alla voce “*Altre riserve*”, bensì proprio al capitale sociale (a meno che, ovviamente, chi le ha effettuate non abbia inteso devolverle, con manifestazione inequivoca di volontà, al patrimonio sociale convertendole in

---

<sup>14</sup> Sulle nozioni di aumento di capitale inscindibile e scindibile v. O.I.C., *Principio contabile n. 28*, cit., §§ 6-7, in *Principi contabili OIC*, cit., 1088.

<sup>15</sup> DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2015, 53 ss. Per un’attenta ricostruzione della questione, alla luce delle diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, si rinvia a TRONCI, *op. cit.*, 1137 ss. e 1152 ss. Correttamente riconosce il *Principio contabile n. 28* dell’O.I.C., cit. § 28, in *Principi contabili OIC*, cit., 1091, che: “Le operazioni tra società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei crediti o dei debiti verso soci”.

contributi in conto capitale, o a fondo perduto, o a copertura perdite). Le erogazioni facenti parte di questa seconda categoria sono, cioè, destinate a coprire la sottoscrizione di un aumento di capitale – da attuarsi a pagamento mediante conferimenti di denaro o di beni in natura od anche mediante conferimenti di crediti dei sottoscrittori – già deliberato, ma per il quale non sia ancora spirato il termine per poter avere cognizione che sia stato effettivamente sottoscritto nella misura richiesta (ad esempio, come detto, un aumento inscindibile) o che stia per essere deliberato ovvero che si abbia motivo di ritenere che sarà deliberato in un futuro più o meno prossimo. In tutte queste ipotesi, tuttavia, le erogazioni di cui trattasi condividono una comune caratteristica: quella di appartenere ai soggetti che le abbiano effettuate fino a quando non divengano veri e propri conferimenti; il che avverrà allorché l'aumento di capitale a cui sono propedeutici sia stato deliberato e posto in sottoscrizione dalla società, e in ogni caso quand'esso sia andato a buon fine (ad esempio perché, se inscindibile, sia stato sottoscritto per intero), ed i soggetti eroganti, per parte loro, avranno dichiarato di sottoscrivere le quote di tale aumento di loro rispettiva pertinenza (o, in caso di esercizio del c.d. diritto di prelazione nell'opzione, anche quote aggiuntive a valere sulla parte dell'aumento di capitale risultata inoptata da altri soci che non se ne fossero resi, in tutto o in parte, sottoscrittori) e di volere a tal uopo destinare le somme o i beni già messi in via preventiva a disposizione della società stessa con tale finalità ovvero crediti certi, liquidi ed esigibili dagli stessi vantati nei confronti di questa.

In simile prospettiva può ben dirsi, dunque, che i versamenti in conto futuro aumento di capitale siano dei conferimenti potenziali, che non diventano però effettivi se non nel momento in cui vadano a incardinarsi nel capitale sociale<sup>16</sup>,

---

<sup>16</sup> Solo in quel momento i suddetti versamenti possono essere portati, dai soci che li erogano, ad incremento del valore della loro partecipazione, e non prima: anteriormente essi costituiscono per i medesimi soci soltanto dei crediti verso la società. Non si ritiene perciò di condividere l'opinione di VILLA, *op. loc. ultt. citt.*, secondo cui l'iscrizione dei medesimi versamenti "a diretto aumento del valore della partecipazione" fin dal momento della loro esecuzione "appare nelle sostanza corretta; e ciò ancorché sino al perfezionamento dell'aumento di capitale l'aliquota di possesso della partecipata non abbia subito alcuna modifica e sul piano formale la partecipante non sia stata ancora modificata".

assumendo l'esclusiva destinazione di scopo sottesa al perseguimento dell'oggetto sociale: momento che costituisce, pertanto, il punto di "non ritorno" della fuoriuscita dalla titolarità dei soggetti eroganti delle somme di denaro o dei beni o dei crediti così destinati. Fino a quel momento, infatti, le erogazioni di cui trattasi permangono ancora nella proprietà dei medesimi soggetti – come deve essere fatto chiaramente trasparire dalla contabilità e dal bilancio delle società che le abbiano ricevute – anche se, una volta che questi le abbiano devolute alla società con tale qualificazione, non si reputa possano più pretenderne la restituzione *ad nutum*, ma solo in presenza di determinati presupposti. Mi riferisco, in particolare, al caso in cui le erogazioni in conto futuro aumento di capitale fossero state risolutivamente condizionate alla deliberazione e alla messa in sottoscrizione di un determinato aumento del capitale sociale entro un certo termine, mentre poi l'aumento di capitale che era stato prefigurato non venga deliberato dall'assemblea o, benché deliberato, non sia stato tempestivamente sottoscritto o non sia stato comunque attuato (ad esempio perché, se inscindibile, non abbia ricevuto integrale sottoscrizione); senza, peraltro, escludere che dalle dichiarazioni rese in occasione dell'erogazione del denaro o della rinuncia ai crediti di cui trattasi o dai comportamenti concludenti tenuti dai soggetti anzidetti possa inferirsi che essi si siano riservati la facoltà di ripetere le erogazioni effettuate se la susseguente delibera di aumento del capitale sociale non venisse assunta secondo le modalità prestabilite, o addirittura non fosse neppure posta all'ordine del giorno dell'assemblea entro una certa data.

Non sfugge che, nell'esperienza pratica, non sia infrequente una certa commistione fra erogazioni in conto capitale ed erogazioni in conto aumento o futuro aumento di capitale, ascrivibile talvolta a un'imperfetta cognizione delle rispettive funzioni e caratteristiche, ma talaltra anche ad una callidità sottesa, per un verso, a rappresentare un – apparente – rafforzamento della struttura patrimoniale della società percipiente, segnatamente per preconstituire una – insostenibile – giustificazione dell'omissione della tempestiva ottemperanza

alle incombenze prescritte in caso di perdite rilevanti (artt. 2446 e 2447 per le s.p.a., e artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* per le s.r.l.), senza d'altronde privare assolutamente il soggetto erogante della possibilità di ottenere la restituzione della somma versata. Non è, tuttavia, giocando con le parole che possono risolversi le questioni di diritto. I contributi in conto capitale – al pari di quelli a fondo perduto e a copertura perdite – determinano, come s'è visto, un effettivo accrescimento patrimoniale della società stessa, nel cui patrimonio essi entrano senza che gli eroganti possano più pretenderne la restituzione. Altrettanto dicasi, *mutatis mutandis*, per le erogazioni in conto aumento di capitale. Non così, invece, per le erogazioni in conto futuro aumento di capitale, le quali rappresentano per la società dei debiti, per quanto connotati da un vincolo al rimborso in ottemperanza all'obbligo della cennata postergazione *ex lege*; e dei crediti, ancorché non sempre esigibili, o prontamente esigibili, per chi le esegue, fino a quando non ne sia avvenuta, ad ogni giuridico effetto, la conversione in conferimenti. Solo da quel momento tali erogazioni cessano di integrare esposizioni debitorie per la società ed entrano a pieno titolo nel suo patrimonio netto, al quale devono venire conseguentemente allocate.

Ciò non preclude, ovviamente, che le suddette erogazioni possano venire riqualficate, dai soggetti che le abbiano eseguite, come contributi in conto capitale od anche a fondo perduto, o dagli stessi – come detto – “abbandonate” sotto forma di rinuncia a crediti a favore della società percipiente, o che possano essere addirittura utilizzate dalla società stessa per la copertura di eventuali perdite, rilevate da un bilancio regolarmente approvato od anche ritratte nel corso dell'esercizio: sempre, però, per volontà dei soggetti eroganti, da far constare in modo chiaro e inequivoco, perché altrimenti la società non potrebbe disporre per finalità diverse da quella originariamente impressa loro dai medesimi soggetti eroganti<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Per più approfondite considerazioni sugli argomenti accennati in questo paragrafo cfr. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nel bilancio d'esercizio*, cit., 137 ss.; ID., *Commento all'art. 2424*, in AA.VV., *Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza* a cura di Santosuoso D.U., nel *Comm. cod. civ.* diretto da Gabrielli E., II, Milano, 2015, 992 ss., ed in entrambi i luoghi ulteriori riferimenti.

Si badi che la non corretta contabilizzazione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale fra le voci del patrimonio netto può celare talvolta l'intento fraudolento di esporre un valore patrimoniale della società più elevato di quanto effettivamente non sia, così da evitare gli obblighi incombenti agli amministratori in conseguenza dell'erosione del capitale sociale per perdite per oltre un terzo del suo ammontare (artt. 2446 o 2482-*bis*) ovvero della riduzione del medesimo, sempre per perdite superiori alla terza parte del suo ammontare, al disotto del limite minimo legale (artt. 2447 o 2482-*ter*); come segnatamente accade allorché, passato il momento della verifica dell'entità del patrimonio sociale, i soggetti eroganti pretendano – ed ottengano da amministratori compiacenti o collusi – la restituzione delle somme versate, trattate appunto dapprima come partite del patrimonio netto e quindi come propri crediti verso la società.